



**CITTÀ DI ERCOLANO**  
(*PROVINCIA DI NAPOLI*)  
**SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

**REGOLAMENTO PER LA INSTALLAZIONE DI STRUTTURE  
TEMPORANEE, PRECARIE E STAGIONALI**

Modifiche e integrazioni del Regolamento per la installazione di strutture temporanee e precarie approvato con Del. di C.C. n.4 del 28.01.2013, proposte con Deliberazione di G.C. n. 47 del 02.02.2017 ed approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 20.02.2017.

Il Funzionario  
Arch. Francesco Leone

Il Dirigente del Settore  
Ing. Aniello Moccia

**Data 20 Febbraio 2017**

# **SOMMARIO**

**Art. 1 - Generalità ed ambito di applicazione.**

**Art. 2 - Definizione.**

**Art. 3 - Localizzazione.**

**Art. 4 - Dimensioni e distanze.**

**Art. 5 - Caratteristiche e Tipologie.**

**Art. 6 - Temporaneità.**

**Art. 7 - Procedimento.**

**Art. 8 - Norme transitorie.**

## CITTA' DI ERCOLANO

### Regolamento per la installazione di strutture temporanee, precarie e stagionali

#### Art. 1. Generalità ed ambito di applicazione

*1.1. Le presenti disposizioni regolano e disciplinano la possibilità di installare manufatti precari e strutture "Dehors", destinati a soddisfare esigenze di natura temporanea, nel rispetto di un corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio, in conformità alla vigente legislazione statale, regionale, nonché al codice civile e ai vigenti regolamenti e norme comunali.*

*1.2. Il presente Regolamento è indirizzato a incentivare, principalmente, le strutture ricettive-produttive su tutto il territorio comunale, ivi incluse le attività commerciali, artigianali e agricole, in particolare quelle a vocazione turistica, quali pubblici esercizi di ristorazione ed intrattenimento, stabilimenti balneari, attrezzature sportive o destinate a servizi pubblici, artigianato tra cui quello connesso alla commercializzazione di prodotti tipici locali, al fine di soddisfare le esigenze di una utenza in aumento; esso definisce, le procedure ed i controlli e specifica le modalità e le caratteristiche delle strutture precarie, nonché le garanzie per la loro rimozione.*

*1.3. Il presente Regolamento si applica in tutte le ipotesi in cui l'installazione di strutture temporanee e precarie non sia già regolamentata da diverse normative e/o regolamenti, comunali o sovra comunali. In particolare, per le nuove strutture temporanee e precarie da installare sulla fascia costiera, si applicheranno le presenti disposizioni successivamente all'approvazione del Piano Comunale delle Coste.*

*1.4. In particolare le strutture di cui al presente Regolamento devono essere al servizio delle seguenti attività:*

- a) commerciali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;*
- b) ricezione turistica alberghiera;*
- c) pubblico intrattenimento, ricreative ed associative;*
- d) sportive, culturali e religiose;*
- e) industriali e artigianali connesse al ciclo produttivo;*
- f) agricole e piccolo artigianato connesse alla commercializzazione di prodotti tipici locali;*
- g) agriturismo e agricamper;*
- h) connesse alla balneazione;*
- i) aventi finalità sociali senza fini di lucro;*
- j) parcheggio.*

*1.5. Sono soggetti alla disciplina contemplata da presente Regolamento:*

- a) strutture precarie per le attività come sopra caratterizzate;*
- b) attrezzature per la balneazione con carattere stagionale realizzate con elementi trasportabili, nel rispetto del Codice della Navigazione;*
- c) i nuclei destinati a servizio di pubblica utilità, purchè realizzati con ingombro, materiali e forme compatibili con le caratteristiche del sito;*

*1.6. Non sono soggetti alla presente disciplina tutti gli interventi diversi dalla precedente classificazione e che non ricadono nella categoria delle strutture precarie.*

## **Art.2. Definizione**

*2.1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intendono strutture precarie e temporanee le opere agevolmente rimovibili, funzionali a soddisfare una esigenza temporanea e circoscritta nel tempo, che non abbiano il carattere della continuità e con caratteristiche fisiche tali da non determinare trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, e nel rispetto di quanto previsto all'art. 5 del presente regolamento.*

## **Art. 3. Localizzazione**

*3.1. I manufatti ricadenti nella tipologia delle strutture precarie potranno realizzarsi su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico o privato che hanno destinazione compatibile con la corrispettiva attività di cui a quelle previste al punto 1.4 del presente regolamento, ivi incluso, laddove vi siano i presupposti, sulle aree demaniali rilasciate in concessione. Essi non devono arrecare intralcio alla circolazione pedonale, carrabile e ciclabile e, se ricadenti in aree sottoposte a servitù di pubblico passaggio, sono soggetti a specifico nulla osta da parte del Comando di Polizia Locale per il rispetto delle previsioni del Codice della Strada. Restano salve le norme in materia di occupazione del suolo pubblico.*

*3.2. Le strutture precarie devono essere posizionate in maniera tale da non interferire con le infrastrutture tecnologiche a rete (acquedotti, gasdotti, linee di comunicazioni fonia e dati, linee di trazione di energia elettrica, etc.) e/o con gli elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione etc.), né limitarne il loro funzionamento, utilizzo o manutenzione, fatta eccezione per i casi esplicitamente ammessi ed autorizzati dal competente ufficio tecnico comunale.*

*3.3. Al fine di salvaguardare la tutela dei beni storici ed artistici, nonché i caratteri ambientali del territorio, la realizzazione di strutture precarie nei centri storici e nelle aree di rilevante valore artistico, paesaggistico ed ambientale, dovrà essere subordinata alla adozione di particolari caratteristiche e/o cautele finalizzate ad un corretto inserimento nel contesto di intervento. In ogni caso non potranno essere autorizzate strutture precarie tali da compromettere il decoro di monumenti ed immobili di rilevante importanza storico-artistica, né potranno essere ubicate strutture precarie in posizioni tali da ostacolare e/o limitare particolare visioni panoramiche da spazi pubblici. Per la realizzazione di strutture precarie su beni culturali è obbligatorio il parere preventivo ex art. 22 del D.Lgs. 42/2004.*

*3.4. In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate l'occupazione dei manufatti non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare. In corrispondenza di intersezioni stradali non semaforizzate l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati (formato dai cordoli stessi) di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati precedentemente individuati. L'area occupata non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici di trasporto. Deve essere, inoltre, assicurata una larghezza libera netta dell'eventuale percorso pedonale non inferiore a mt. 1,50, al netto di eventuali aggetti, nel rispetto delle norme del Codice della strada e suo regolamento di attuazione. Tale larghezza deve essere libera da ostacoli o da interferenze per tutta la zona di transito e dovrà essere assicurata la continuità di percorsi pedonali e/o ciclabili.*

*3.5. Le strutture precarie devono essere posizionate in maniera tale da non interferire con la*

*libera fruizione ed accessibilità degli spazi pubblici, ivi incluso le aree demaniali marittime, e degli spazi privati ad uso pubblico.*

*3.6. Negli spazi lasciati liberi per il passaggio del pubblico, di cui al precedente art.3.4 del presente regolamento, non devono essere posizionati ulteriori elementi quali cartelli pubblicitari, arredi, vasi, fioriere, etc. e quant'altro possa ostacolare la libera circolazione dei pedoni.*

*3.7. Compete al Comando di Polizia Locale verificare costantemente la perfetta osservanza delle prescrizioni di cui al punto 3.6 del presente articolo ed applicare, in caso di inosservanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa.*

#### **Art. 4. Dimensioni e distanze**

*4.1. Le strutture precarie possono avere una superficie coperta massima come disciplinata di seguito:*

- a) su suolo pubblico fino a mq.100;*
- b) su suolo privato ad uso pubblico e/o aperto al pubblico fino a mq. 150;*
- c) su superfici private già pavimentate, ivi incluso quelle a terrazzo e/o terrazzate, fino a mq. 200, fatta salva la superficie per i servizi igienici laddove la sede dell'attività principale ne sia sprovvista in quanto non obbligatori;*
- d) su terreni destinati alla produzione di prodotti agricoli e attività industriali o artigianali ad essa connessi fino ad un massimo del 5% della superficie complessiva del fondo e, in ogni caso, fino a mq.200.*

*4.2. Nei casi di cui al punto 4.1. le strutture precarie al solo servizio di attività di interesse pubblico potranno essere autorizzate anche per superfici maggiori fino ad un massimo del 20% della superficie complessiva del fondo, e comunque fino ad un massimo di mq. 500, e per una altezza massima di 6,00 mt.*

*4.3. Qualora la struttura precaria venga utilizzata per attività da svolgersi all'aperto, senza alcun tipo di copertura, essa potrà essere autorizzata anche per superfici maggiori rispetto a quella prevista dal punto 4.1., fino ad un massimo del 20% della superficie complessiva del fondo e comunque fino a mq. 500.*

*4.4. Le strutture precarie, da installare su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico e/o aperto al pubblico, possono svilupparsi in lunghezza entro i limiti del prospetto o, a seconda dei casi, dei prospetti dell'unità immobiliare, di proprietà o in locazione del richiedente, destinata ad attività principale. Qualora la struttura debba estendersi in lunghezza oltre i limiti stabiliti al precedente periodo, l'istanza deve essere corredata anche dell'atto di assenso dei proprietari confinanti.*

*4.5. Le strutture precarie devono avere:*

- a) per le strutture a falda inclinata, altezza massima misurata dal piano di calpestio all'estradosso della copertura, non superiore a ml 3,50; altezza minima, misurata dal piano di calpestio alla quota di imposta della copertura non inferiore a ml 2,40; altezza media non inferiore a ml 2,70 e non superiore a mt. 3,30.*
- b) per le tensostrutture, altezza massima misurata dal piano di calpestio all'estradosso della copertura, non superiore a ml. 3,30.*
- c) per le strutture a falda orizzontale, altezza massima misurata dal piano di calpestio all'estradosso della copertura, non superiore a ml 3,30.*

*4.6. Ferme restando le altre disposizioni legislative e normative in materia di distanze da proprietà private, strade e altri impianti/immobili, le strutture precarie, qualora non adiacenti, devono rispettare la distanza minima di metri 3,00 dai confini, fatta salva la facoltà di posizionare la struttura ad una distanza inferiore con espresso assenso del confinante.*

*4.7. Considerato che l'intero territorio del Comune di Ercolano, dotato di elevata attrattiva turistica perchè costituisce un insieme geologico, ambientale e naturalistico di eccezionale rilevanza è stato dichiarato "di notevole interesse pubblico" dal Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali con un Decreto del 17/08/1961, è consentita, ai sensi del comma 3 dell'art.20 del D.Lgs. 285/1992, l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria pari a mt 1,50 al netto di ogni e qualunque ingombro od ostacolo quale pali della pubblica illuminazione, paline a sostegno della segnaletica stradale, arredi urbani, cassonetti, armadi tecnologici, sporti, ecc.. Le strutture precarie di pertinenza delle attività di cui al punto 1.4., posizionate in aderenza ai fabbricati, devono avere una altezza tale da non arrecare danni e/o disturbi alle unità immobiliari aliene; in ogni caso è obbligatorio l'atto di assenso del condominio e/o dei comunitari.*

#### **Art. 5. Caratteristiche e tipologie**

*5.1. Le strutture precarie non devono avere alcun tipo di fondazione; esse possono essere fissate al suolo mediante adeguati sistemi di ancoraggio e, laddove indispensabile, possono essere stabilizzate a mezzo di posa in opera sul suolo di elementi prefabbricati facilmente rimovibili al termine del periodo di installazione.*

*5.2. Le strutture precarie dovranno essere realizzate secondo le seguenti caratteristiche e tipologie:*

*a) la struttura portante, solo ancorata al suolo, dovrà essere realizzata con elementi lineari in acciaio e/o in alluminio verniciato e/o in legno o materiali simili; essa può essere fissata al suolo mediante appositi sistemi di ancoraggio, e, laddove necessario, può essere stabilizzata a mezzo di elementi prefabbricati appoggiati sul suolo, di dimensioni massime di cm 40x40x40, da posizionare alla base dei montanti;*

*b) la copertura dovrà essere realizzata di colore chiaro e dovrà essere impermeabile;*

*c) le pannellature laterali dovranno essere in materiale trasparente;*

*d) la pavimentazione dovrà essere del tipo galleggiante o simile, ovvero dovrà essere facilmente amovibile e, comunque, tale che la sua installazione e rimozione non preveda strutture fisse e non arrechi danni di qualunque genere o alteri il fondo sottostante; tale disposizione non si applica qualora si scelga di utilizzare la pavimentazione stradale già esistente sulla quale poggiare la struttura precaria;*

*e) nel caso di strutture precarie a servizio di stabilimenti balneari, gli elementi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) del presente articolo possono essere realizzati in legno e, in tal caso, la copertura dovrà consentire la regolare raccolta delle acque piovane, nonchè la loro canalizzazione e deflusso.*

*5.3. La quota di imposta del piano di calpestio delle strutture precarie non potrà superare un dislivello di 20 cm dal piano di sistemazione esterna, salvo la realizzazione di adeguati accessi per disabili.*

*5.4. I vani di accesso, nel caso di utilizzo di pannellature laterali, individuati come vie di esodo, devono essere dimensionati in ragione della tipologia di attività e dell'affollamento.*

*5.5. Le strutture precarie di altro genere e natura dovranno essere realizzate con materiale ritenuto compatibile con l'ambiente circostante e con le caratteristiche della zona e del paesaggio.*

*5.6. Le zone recintate, ove all'interno sono ubicate le strutture precarie, devono essere dotate di adeguati varchi, pedonali e carrabili, di larghezza non inferiore a mt. 3,00, al fine di consentire un agevole accesso ai mezzi di soccorso; essi devono essere realizzati secondo le prescrizioni delle vigenti normative, ivi incluso quelle in materia di superamento e eliminazione delle barriere architettoniche.*

*5.7. La sistemazione esterna dovrà essere realizzata senza apportare alterazioni alla morfologia dei luoghi, evitando qualsiasi intervento di impermeabilizzazione delle superfici, piantumando ove possibile essenze autoctone ad integrazione di quelle eventualmente presenti. E' vietata, in particolare, la costruzione di nuove recinzioni, mentre è possibile, laddove strettamente necessario, delimitare l'area di pertinenza con essenze arboree e/o cespugliature anch'esse autoctone.*

*5.8. Qualora le strutture precarie siano realizzate per lo svolgimento di attività che comportino l'affluenza contemporanea di un numero elevato di persone, in ragione e nei limiti normativi connessi all'attività stessa, il richiedente dovrà dimostrare, con formale atto, di avere la disponibilità di un'area da adibire a zona di sosta a disposizione degli avventori, nella misura minima di un posto auto per ogni quattro utenti del numero complessivo e contemporaneo di quelli ospitati e/o ospitabili in ragione dell'attività. L'area disponibile dovrà essere contigua e/o prossima a quella ove si svolga l'attività, e distante dall'attività principale nella misura massima di un raggio di metri 200 o, in mancanza, apposita convenzione con garage autorizzato che abbia la capienza idonea a soddisfare i sopra indicati requisiti, distante dalla medesima attività principale nella misura massima di un raggio di metri 500. tale disposizione non si applica alle strutture già autorizzate sulla base della vigente normativa, ivi incluso gli stabilimenti balneari e lidi attrezzati.*

#### **Art. 6. Temporaneità**

*6.1. E' possibile installare strutture precarie e temporanee, aventi le caratteristiche di cui ai all'art. 5 del presente regolamento, con semplice C.I.L.A. (comunicazione inizio lavori asseverata - art. 6-bis D.P.R. n.380/01), qualora l'installazione sia per un periodo NON superiore a 90 (novanta) giorni (art.6.,comma 1 lettera e-bis del D.P.R. n.380/01), previa acquisizione di parere di conformità al Codice della Strada e di assolvimento degli obblighi relativi all'occupazione del suolo pubblico.*

*Detta C.I.L.A. può essere presentata, per la stessa struttura, due sole volte nell'arco di un anno con una interdistanza temporale di sei mesi.*

*La C.I.L.A. dovrà indicare espressamente il periodo dell'installazione che avrà valore di validità ed efficacia della stessa.*

*6.2. Per un periodo NON superiore a 365 (trecentosessantacinque) giorni, è possibile richiedere la concessione del suolo pubblico e/o l'installazione di strutture precarie e temporanee, aventi le caratteristiche di cui all'art. 5 del presente regolamento, previa:*

- acquisizione di parere di conformità al Codice della Strada (D.Lgs n.285/92);*
- assolvimento degli obblighi relativi all'occupazione del suolo pubblico;*
- acquisizione di autorizzazione paesaggistica (art.146 del D.Lgs n.42/2004);*
- eventuale assenso della proprietà del suolo, se privato, o del condominio, se l'intervento interessa parti condominiali.*

**6.3.** Al termine di scadenza del periodo di installazione di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2, il soggetto avente titolo deve provvedere, entro un tempo massimo di dieci giorni, naturali e consecutivi, successivo alla data di scadenza, alla rimozione delle strutture precarie installate e al ripristino dello stato dei luoghi "ante operam" delle aree sulle quali sono state installate le medesime strutture.

**6.4.** A garanzia dell'adempimento di rimozione e rimessa in pristino delle strutture di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2 nonché della pavimentazione stradale, il soggetto avente titolo dovrà stipulare idonea polizza fideiussoria assicurativa o bancaria, pari ad un importo forfettariamente stabilito in € 2.000,00 (euro duemila) per strutture non superiori a mq. 30 e in € 5.000,00 (euro cinquemila) per quelle superiori, allegando alla C.I.L.A. o alla richiesta di concessione, la dimostrazione degli obblighi assolti.

**6.5.** Entro dieci giorni naturali e consecutivi, precedenti la data di scadenza del massimo periodo di validità concesso di cui al punto 6.2. (trecentosessantacinque giorni), il soggetto avente titolo può presentare una S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi dell'art.19 della legge n. 241/90 e s.m. e i., per il rinnovo dell'installazione della medesima struttura precaria per un ulteriore periodo (max 365 gg.), richiamando i pareri e l'autorizzazione paesaggistica già acquisiti e presentando il rinnovo della polizza a garanzia di cui al precedente punto 6.4.

**6.6.** Il rinnovo con S.C.I.A. di cui al precedente punto 6.5., potrà essere presentato anno per anno fino al periodo massimo di validità dell'autorizzazione paesaggistica (cinque anni). Successivamente a tale ultimo periodo, la struttura precaria va comunque ed in ogni caso rimossa a cura e spese del soggetto richiedente.

**6.7.** Per esigenze di interesse pubblico disposte dalla Giunta Comunale, può sempre disporsi, con provvedimento dirigenziale, l'anticipata scadenza del termine di validità della concessione di suolo e/o la sua sospensione temporanea, con i conseguenti obblighi di cui al precedente punto 6.4.

**6.8.** In tal caso il soggetto richiedente dovrà provvedere alla rimozione della struttura precaria e temporanea, a propria cura e spese, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla relativa ordinanza dirigenziale salvo il rimborso del canone di occupazione per il periodo di mancato utilizzo.

### **Art. 7. Procedimento**

**7.1.** I soggetti che intendono installare manufatti precari e temporanei, per un periodo NON superiore a 90 (novanta) giorni devono presentare apposita C.I.L.A. allo Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.) almeno dieci giorni prima dell'inizio delle opere di realizzazione, completa della documentazione di cui al successivo punto 7.7 e, nei casi previsti, dei pareri di competenza.

**7.2.** Qualora la realizzazione delle strutture precarie e temporanee per un periodo NON superiore a 90 (novanta) giorni sia connessa allo svolgimento di attività produttive, la C.I.L.A. deve essere presentata al S.U.A.P. (Sportello Unico per le Attività Produttive) entro e non oltre 15 giorni prima dell'inizio delle attività; essa deve essere corredata, oltre che dalla documentazione di cui al punto 7.7, anche della documentazione necessaria per il rilascio delle autorizzazioni, pareri e nulla osta amministrativi, nell'ambito del procedimento unico del SUAP per l'attivazione dell'intervento imprenditoriale da parte dell'istante.

**7.3.** L'Ufficio S.U.E o S.U.A.P., in relazione alle rispettive competenze indicate nei precedenti



punti 7.1. e 7.2, effettua i controlli di conformità e nel caso evidenzino contrasti dell'opera a realizzarsi con le norme vigenti e con il presente regolamento, emette formale diffida a non realizzare le opere previste.

**7.4.** I soggetti che intendono installare manufatti precari e temporanei, per un periodo NON superiore a 365 (trecentosessantacinque) giorni devono, preventivamente, presentare allo S.U.E.:

**7.4.1.** se l'installazione è su suolo pubblico, richiesta di concessione corredata da tutta la documentazione di cui al punto 7.7. del presente articolo, tendente ad ottenere:

- l'acquisizione di parere di conformità al Codice della Strada (D.Lgs n.285/92);
- l'assolvimento degli obblighi relativi all'occupazione del suolo pubblico;
- l'acquisizione di autorizzazione paesaggistica (art.146 del D.Lgs n.42/2004);
- l'acquisizione pareri prescritti.

**7.4.2.** se l'installazione è su suolo privato o privato ad uso pubblico, presentazione di S.C.I.A. corredata da tutta la documentazione di cui al punto 7.7. del presente articolo, ed in particolare:

- parere di conformità al Codice della Strada (D.Lgs n.285/92), laddove necessario;
- assolvimento degli obblighi relativi all'occupazione del suolo pubblico, laddove necessario;
- autorizzazione paesaggistica (art.146 del D.Lgs n.42/2004);
- eventuali pareri prescritti.

**7.5.** Qualora la realizzazione delle strutture precarie e temporanee sia connessa allo svolgimento di attività produttive, la procedura indicata al punto 7.4. è sotto la responsabilità amministrativa dello S.U.A.P. a cui andrà preventivamente presentata la richiesta di concessione.

**7.6.** L'Ufficio S.U.A.P., in persona del responsabile designato, acquisiti i pareri di tutti gli altri Uffici comunali interessati (Urbanistica, Edilizia Privata, Commercio, Viabilità, Servizio Igiene Pubblica), nel caso in cui detti pareri non evidenzino contrasti dell'opera a realizzarsi con le norme vigenti e con il presente regolamento, esprime il proprio assenso, ovvero in caso di contrasto respinge la richiesta.

**7.7.** I soggetti che intendono installare manufatti precari e temporanei, devono presentare all'Ufficio competente (S.U.E. o S.U.A.P.) la documentazione di seguito elencata:

a) Istanza di concessione di suolo pubblico ed installazione di struttura precaria e temporanea (solo per occupazioni superiori a 90 giorni) a firma del richiedente e del proprietario, se diverso da quest'ultimo, la quale deve contenere espressamente l'indicazione del periodo nel quale si intende realizzare la struttura precaria e temporanea, la superficie da occupare e la documentazione da b) ad l);

a1) C.I.L.A. (solo per occupazioni inferiori o pari a 90 giorni) a firma del richiedente e del proprietario, se diverso da quest'ultimo, la quale deve contenere espressamente l'indicazione del periodo nel quale si intende realizzare la struttura precaria e temporanea, la superficie da occupare e la documentazione da b) ad l);

b) Documentazione tecnica a firma di un tecnico abilitato ed iscritto al corrispondente Ordine Professionale:

b.1. relazione tecnico-descrittiva che illustri la struttura che si intende installare, le caratteristiche tecnico-costruttive dei materiali, le modalità di installazione e fissaggio, gli elementi strutturali, la copertura e le finiture, la idoneità statica della struttura, il rispetto delle norme di sicurezza;

b.2. planimetria di zona, su aerofotogrammetria e su catastale, in scala da 1:500 a 1:2000 e comunque tale da rappresentare l'ubicazione dell'intervento da realizzare in relazione al più

ampio contesto in cui si inserisce;

b.3. planimetria di zona in scala 1:500 o 1:200, ovvero in scala adeguata, riportante i coni ottici della documentazione fotografica, riportante la presenza di eventuali arredi urbani e servizi (dissuasori, paline per la segnaletica, pali per la pubblica illuminazione, etc.), con indicazione del rispetto delle distanze e degli spazi di cui all'art. 4 del presente regolamento destinati ai pedoni;

b.4. rappresentazione grafica del manufatto (piante, sezioni, prospetti) in scala 1:100 o 1:50, con particolari (elementi costruttivi ed elementi di ancoraggio) in scala 1:20;

c) Documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli oneri e delle tasse afferenti l'attività svolta nonché del pagamento dei diritti di segreteria di cui alla Delibera di C.C. n. 10 del 28.05.2014 e s.m. e i..

d) Documentazione fotografica dei luoghi e rendering di progetto;

e) Relazione paesaggistica semplificata (per occupazioni superiori a 90 giorni);

f) Nulla osta Enti esterni laddove necessari;

g) Dichiarazione d'impegno a rimuovere, a propria cura e spese, alla scadenza del termine di validità dell'autorizzazione o su richiesta dell'Amministrazione per esigenze di pubblico interesse ai sensi del precedente punto 6.7, i manufatti temporanei e precari installati e a ripristinare l'originario stato dei luoghi ante operam;

h) Polizza fideiussoria assicurativa o bancaria di cui al precedente punto 6.4, relativa all'importo dei lavori di rimozione dei manufatti temporanei e precari, valida per tutto il periodo di occupazione richiesta;

i) Dichiarazione di assunzione di responsabilità per danni civili provocati a terzi, persone e cose, derivanti dalla installazione, uso e smontaggio della struttura temporanea;

l) Assenso, eventuale, della proprietà del suolo, se privato, o del condominio, se l'intervento interessa parti condominiali.

Tutti gli elaborati di cui alla lettera b), dovranno essere presentati anche su supporto digitalizzato.

**7.8.** Qualora la realizzazione delle strutture precarie e temporanee riguardi opere da installare su suolo pubblico, l'inizio delle opere di installazione deve essere effettuato, previo appuntamento, alla presenza di personale del Comando di P.M. eventualmente coadiuvato da tecnico del Settore Pianificazione Urbanistica del Comune.

**7.9.** Entro quindici giorni, decorrenti dalla data di scadenza della validità della C.I.L.A. o della Concessione, gli aventi titolo devono presentare, al competente Ufficio comunale, una relazione asseverata e la documentazione fotografica, entrambe a firma di un tecnico abilitato ed iscritto all'Ordine Professionale, che comprovi l'avvenuta rimozione delle strutture e la rimessa in pristino "ante operam" delle aree oggetto di autorizzazione. Decorso infruttuosamente il termine di cui al primo periodo, Il Comando di P.M., previo accertamento, redigerà un verbale circa l'avvenuta o meno rimozione. I costi relativi agli accertamenti ed alle correlate attività svolte dal Comando P.M. e/o dagli uffici comunali preposti, saranno recuperati dalla polizza fideiussoria ovvero, in mancanza, applicando una sanzione amministrativa.

**7.10.** Nel caso in cui il manufatto autorizzato non venga rimosso nei termini prescritti, lo stesso sarà considerato a tutti gli effetti abusivo e soggetto al regime sanzionatorio previsto dalle vigenti normative in materia. L'Ufficio urbanistico preposto escuterà la polizza fideiussoria prestata e attiverà la procedura di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi in danno dell'inadempiente.

**7.11.** Nel caso di mancata rimozione del manufatto autorizzato nei termini prescritti, non verranno rilasciate concessioni, al soggetto inadempiente e per l'attività esercitata, per almeno tre anni successivi all'accertamento di mancata rimozione.

*7.12. Lo svincolo della polizza fideiussoria o bancaria (totale o parziale) sarà autorizzato dall'Ufficio urbanistico preposto, su richiesta dell'interessato e previa verifica dell'adempimento degli obblighi di totale rimozione e corretta rimessa in pristino.*

*7.13. Per garantire un puntuale monitoraggio degli interventi effettuati sul territorio e della loro incidenza urbanistica, presso il Settore Pianificazione Urbanistica, Ufficio Edilizia Privata, sarà istituito un apposito registro e raccolte le copie di tutti i titoli abilitativi attinenti la realizzazione di strutture precarie e temporanee.*

#### **Art. 8. Norme transitorie**

*8.1. Le strutture precarie già realizzate in virtù di autorizzazioni precedenti al presente regolamento dovranno adeguarsi alle disposizioni ivi contenute entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, salvo l'obbligo di ottemperare a provvedimenti sanzionatori emessi in forza di norme precedenti.*

*8.2. Le strutture precarie da realizzarsi in virtù del presente regolamento, nonché quelle indicate al comma precedente, saranno soggette al pagamento dell'occupazione del suolo pubblico se ricadenti su area pubblica.*

*8.3. Per tutto quanto non previsto e contemplato, si fa espresso riferimento alle normative ed ai regolamenti, comunali, ivi incluso il regolamento sugli esercizi pubblici approvato unitamente al vigente S.I.A.D., regionali e statali.*

*8.4. Per la presentazione della C.I.L.A./Concessione/S.C.I.A. sono dovuti i diritti di segreteria di cui alla Delibera di C.C. n. 10 del 28.05.2014 e s.m. e i..*

Ercolano,

